



Deliberazione 23 aprile 2013, n. 44

Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 ed eventuale ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013.

Sono presenti

ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI
GIULIANO FEDELI **Vicepresidenti**

GIAN LUCA LAZZERI
MAURO ROMANELLI **Segretari questori**

DANIELA LASTRI **Segretario**

Sono assenti ALBERTO MONACI **Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CARRARESI **Segretario**

Presiede il Vicepresidente Giuliano Fedeli
Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale

Allegati N. 2

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

Considerato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si applicano in particolare le disposizioni previste all'articolo 9 della legge sopra citata "...è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

Considerato che tale disciplina è valida a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative e fino alla chiusura delle operazioni di voto;

Considerato che il 26 e 27 maggio 2013 si svolgeranno le elezioni amministrative, con eventuale turno di ballottaggio il 9 e 10 giugno 2013, in alcuni comuni della Regione Toscana di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

Ritenuto necessario approvare le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le suddette elezioni, così come specificamente indicato nell'allegato B, con l'obiettivo di assicurare il diritto dei cittadini all'informazione sugli eventi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa citata;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione alle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, compreso l'eventuale turno di ballottaggio, che si svolgeranno nei comuni di cui allegato A, le disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale, così come specificamente indicato nell'allegato B;
2. di incaricare il Segretario generale di dare la massima diffusione e concreta attuazione alla presente deliberazione tramite le strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
(PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE

Giuliano Fedeli

IL SEGRETARIO

Alberto Chellini

**ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 CON EVENTUALE TURNO DI
BALLOTTAGGIO IL 9 E 10 GIUGNO 2013**

in provincia di AREZZO

Capolona

in provincia di FIRENZE

Campi Bisenzio

Impruneta

Marradi

in provincia di GROSSETO

Monte Argentario

Semproniano

Gavorrano

in provincia di LIVORNO

Rio Marina

in provincia di LUCCA

Viareggio

in provincia di MASSA CARRARA

Massa

in provincia di PISA

Montecatini in Val di Cecina

Pisa

Riparbella

Santa Maria a Monte

in provincia di Prato

Poggio a Caiano

in provincia di Pistoia

Ponte Buggianese

in provincia di Siena

Siena

Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013.

Nel mese di maggio prossimo si svolgeranno le elezioni amministrative in alcuni comuni della Regione Toscana (26 e 27 maggio 2013).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative e fino alla chiusura delle operazioni di voto, che per le elezioni amministrative comprendono anche il periodo di svolgimento degli eventuali ballottaggi, sono in vigore le regole previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Per quanto riguarda l'attività del Consiglio si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge citata che fa *“divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Le disposizioni si applicano, come precisato anche nella nota del 22 aprile 2013 dell'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni, **limitatamente a tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati dalle consultazioni elettorali amministrative.**

1) Comunicati stampa

- a) prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue commissioni consiliari. L'informazione, nei casi in cui riguardi tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati dalla consultazione elettorale dovrà limitarsi all'oggetto dell'atto in discussione o al tema del dibattito, riferendo anche il nome del consigliere che interviene, ma senza la sigla del gruppo di appartenenza e purché il suo intervento non abbia diretto riferimento ai temi della campagna elettorale e riguardi solo il merito del provvedimento in discussione. Dal momento della formale presentazione delle candidature, il nome del consigliere che sia candidato non può essere citato. Con le stesse modalità e gli stessi limiti viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio (presentazione libri, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni, etc.).
- b) sempre in relazione all'ambito interessato dalla consultazione elettorale, come sopra specificato, i comunicati degli organi consiliari dovranno riferirsi esclusivamente a fatti di carattere istituzionale ed essere redatti nella forma impersonale (*“La Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente della Commissione....”*).

2) Conferenze stampa

Le conferenze stampa, inerenti l'ambito interessato dalla consultazione elettorale, come sopra specificato, sono sospese. Specifiche eccezioni possono essere autorizzate dal capo ufficio stampa del Consiglio regionale a fronte di situazioni di carattere eccezionale e solo se ritenute indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente.

3) “Il Consiglio” periodico del Consiglio regionale della Toscana

Il periodico “Il Consiglio” continua le pubblicazioni nella forma consueta. Le sintesi degli interventi per quanto riferite a tematiche, contenuti e soggetti riferiti ai territori interessati

dalla consultazione elettorale, dovranno tuttavia limitarsi a argomentazioni strettamente inerenti al contenuto del provvedimento, evitando qualsiasi altra considerazione di carattere politico o, tanto meno, elettorale analogamente a quanto previsto per i comunicati.

4) Sito Internet

Le notizie da immettere sul sito del Consiglio regionale dovranno uniformarsi ai criteri indicati per i comunicati stampa.

La pubblicazione delle pagine gestite dai gruppi consiliari sotto la propria responsabilità, prosegue, ma non può riguardare l'ambito interessato dalla consultazione elettorale, così come sopra specificato.

5) Editoria e stampa

Il servizio di editoria e stampa a favore dei gruppi consiliari prosegue, ma non può riguardare l'ambito interessato dalla consultazione elettorale.

6) Trasmissioni televisive sull'attività del Consiglio

Premesso che la responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole della par condicio è da addebitarsi esclusivamente alle emittenti, le trasmissioni ordinarie previste dalla convenzione con le emittenti Tv e Radio che hanno ad oggetto l'illustrazione e la copertura del dibattito politico e la personalizzazione delle posizioni non devono essere riferite a tematiche, contenuti e soggetti inerenti ai territori interessati dalla consultazione elettorale.

7) Uso delle sale del Consiglio

L'uso di tutte le sale del Consiglio, ai sensi dell'articolo 51 del vigente Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 19 luglio 2012, n. 48, è così regolato:

- a) dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'uso delle sale per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto tematiche di interesse elettorale, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni. Con le limitazioni sopra specificate, le commissioni consiliari possono svolgere iniziative di studio e approfondimento inerenti agli atti di propria competenza;
- b) negli stessi periodi la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio deve indicare, oltre all'oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il promotore dell'iniziativa si assuma piena responsabilità relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda ai sensi dell'articolo 9 della l. 28/2000.

8) Manifestazioni per il 1 Maggio

Come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 34 del 9 aprile 2013 "le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale".